

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>Doc. IV</sup> N. 10

---

## DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI

NEI CONFRONTI DI

**NICOLA COSENTINO**

(DEPUTATO ALL'EPOCA DEI FATTI)

nell'ambito del procedimento penale n. 325/11 RG Mod. 16  
— n. 61604/10 RG Mod. 21 DDA

AVANZATA DAL PRESIDENTE DELLA I SEZIONE PENALE  
DEL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE E PERVENUTA

*il 12 giugno 2015*

---

PAGINA BIANCA

N. 325/2011 R.G. Mod. 16

N. 61604/2010 R.G. Mod. 21 DDA

**TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**  
**Prima Sezione Penale - Collegio "C"**

ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 140 DEL 20 GIUGNO 2003
---

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, I Sezione Penale, Collegio "C", nelle  
persone dei magistrati:

dott. Gianpaolo Guglielmo	Presidente est.
dott.ssa Rosaria Dello Stritto	Giudice
dott. Pasquale d'Angelo	Giudice

nel procedimento penale a carico di **Cosentino Nicola**, nato a Casal di Principe il  
2/1/1959, difeso dagli avv.ti Agostino De Caro e Stefano Montone, imputato e detenuto  
per il delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416 bis c.p., ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Sulla richiesta presentata dal P.M. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 140 del 20 giugno  
2003,

**o s s e r v a :**

1. - A seguito di decreto di giudizio immediato emesso dal G.i.p. distrettuale il  
27/1/2011 ai sensi dell'art. 419 comma 6 c.p.p., pende avanti a questo Collegio  
procedimento penale nei confronti di Cosentino Nicola per il delitto di cui agli artt. 110  
e 416 bis del codice penale.

L'imputazione risulta così formulata:

*«delitto p. e p. dagli artt. 110 e 416 bis co. 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° e 8° c.p. perché, non  
essendo inserito organicamente ed agendo nella consapevolezza della rilevanza causale  
dell'apporto reso e della finalizzazione dell'attività agli scopi dell'associazione armata di  
tipo mafioso denominata "clan dei casalesi" - composta dalle fazioni facenti capo alle  
famiglie Schiavane/Russo, Iovine, Bidognetti, Zagaria ed ai loro esponenti di vertice e  
singoli reggenti pro tempore - associazione la quale, operando sull'intera area della  
provincia di Caserta ed altrove, si avvale della forza di intimidazione del vincolo  
associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per la  
realizzazione dei seguenti scopi:*

- il controllo delle attività economiche, anche attraverso la gestione monopolistica di  
interi settori imprenditoriali e commerciali;
- il rilascio di concessioni e di autorizzazioni amministrative;
- l'acquisizione di appalti e servizi pubblici;
- l'illecito condizionamento dei diritti politici dei cittadini (ostacolando il libero esercizio  
del voto, procurando voti a candidati indicati dall'organizzazione in occasione di

91

A

consultazioni elettorali) e, per tale tramite, il condizionamento della composizione e delle attività degli organismi politici rappresentativi locali;

- il condizionamento delle attività delle amministrazioni pubbliche, locali e centrali;

- il reinvestimento speculativo in attività, imprenditoriali, immobiliari, finanziarie e commerciali degli ingenti capitali derivanti dalle attività delittuose, sistematicamente esercitate (estorsioni in danno di imprese affidatarie di pubblici e privati appalti e di esercenti attività commerciali, traffico di sostanze stupefacenti, truffe, riciclaggio ed altro);

- assicurare impunità agli affiliati attraverso il controllo, realizzato anche con la corruzione, di organi istituzionali;

- l'affermazione del controllo egemonico sul territorio, realizzata non solo attraverso la contrapposizione armata con organizzazioni criminali rivali nel tempo e la repressione violenta dei contrasti interni ma altresì attraverso condotte stragiste e terroristiche;

- il conseguimento, infine, per sé e per gli altri affiliati di profitti e vantaggi ingiusti;

In particolare, intrecciando rapporti con detta organizzazione nella prospettiva dello scambio "voti contro favori" - infatti, dal sodalizio Cosentino riceveva sostegno elettorale in occasione delle elezioni a cui partecipava quale candidata divenendo consigliere provinciale di Caserta nel 1980, nel 1985 e nel 1990, consigliere regionale della Campania nel 1995, deputato per la lista "Forza Italia" nel 1996 e confermando la carica di parlamentare anche in occasione delle tornate elettorali del 2001, 2006 e 2008, quindi assumendo gli incarichi politici di coordinatore di "Forza Italia" per la provincia di Caserta, di vice coordinatore e poi di coordinatore del partito "Forza Italia" e, successivamente, "Popolo della libertà" nella regione Campania - contribuiva, con continuità e stabilità, a rafforzare vertici (capo ed organizzatori) ed attività del gruppo mafioso facente capo alle famiglie Bidognetti e Schiavone/Russo, soprattutto, attraverso le seguenti condotte:

- garantiva il permanere dei rapporti tra imprenditoria mafiosa, pubbliche amministrazioni ed enti a partecipazione pubblica;

- contribuiva al riciclaggio e reimpiego delle provviste finanziarie proveniente dal clan dei casalesi, proventi gestiti da affiliati in modo riservato, sia scontando titoli di credito, sia garantendo l'operatività delle società controllate dal clan e l'acquisizione di quote societarie da parte degli affiliati o persone allo stesso legate;

- creava e co-gestiva monopoli d'impresa in attività controllate dalle famiglie mafiose, quali l'ECO4 - società mista a partecipazione mafiosa - e nella quale il Cosentino esercitava - in posizione sovraordinata a Giuseppe Valente, Michele Orsi, Sergio Orsi ed ai diversi soggetti formalmente titolari di funzioni amministrative - il reale potere direttivo e di gestione, così consentendo lo stabile reimpiego dei proventi illeciti, e sfruttando dette attività di impresa per attuare la massiccia e continuativa assunzione di lavoratori e la concessione di incarichi, anche fittizi o anti-economici, attuati per finalità di immediato o futuro scambio di utilità e per scopi elettorali, così incrementando e consolidando la posizione dominante, propria e del gruppo mafioso di riferimento, nello specifico settore economico, e determinando la significativa alterazione degli equilibri di natura economica, finanziaria e politica;

- contribuiva in modo decisivo alla programmazione ed attuazione del progetto finalizzato - in particolare concretizzato attraverso la società consortile a r.l. IMPREGECO, il Consorzio CE4 e gli altri Consorzi della Provincia di Caserta, dallo stesso controllati - a realizzare, nella regione Campania, un ciclo integrato dei rifiuti alternativo e concorrenziale a quello legittimamente gestito dal sistema FIBE-FISIA ITALAMPANTI, così boicottando le società affidatarie, al fine di egemonizzare l'intera gestione del relativo ciclo economico e comunque creare un'illecita autonomia gestionale a livello provinciale ("cd. provincializzazione del ciclo rifiuti"), controllando direttamente le discariche, luogo di smaltimento ultimo dei rifiuti, ed attivandosi nel progettare la costruzione e gestione di un termovalorizzatore, strumentalizzando le attività del Commissariato di Governo per l'emergenza rifiuti all'uopo necessarie;

- assicurava il perpetuarsi delle dinamiche economico-criminali, esemplificativamente condizionando le attività ispettive della Commissione di Accesso per lo scioglimento del

*Comune di Mondragone per infiltrazione mafiosa e le procedure prefettizie dirette al rilascio delle certificazioni antimafia, come nel caso della procedura riguardante l'ECO4 S.p.a., e relative risoluzioni finali, condotte decisive per la tenuta e lo sviluppo del programma;*

*Condotta delittuosa perdurante, avvenuta in provincia di Caserta ed altre località.»*

Il dibattimento è in fase di avanzata istruzione: sono state celebrate 82 udienze, è stata escussa la gran parte dei circa 230 soggetti - tra verbalizzanti, testimoni e imputati di reato connesso - indicati dalle parti nelle proprie liste (ad oggi si contano circa 5.700 pagine di verbali stenotipici), è stata acquisita copiosa documentazione, anche a seguito di accordi tra le parti ai sensi dell'art. 493 comma 3 c.p.p. - Peraltro, non è stata ancora ultimata la complessa perizia per la trascrizione di una enorme mole di intercettazioni (sono stati depositati a tutt'oggi 58 volumi di trascrizioni) e devono essere ancora escussi numerosi testimoni. Inoltre, il P.M. ha preannunziato la volontà di richiedere l'acquisizione delle prove assunte in altro dibattimento a carico del Cosentino in corso avanti al Collegio "A" di questa Sezione per delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 D.L. 152/91.

Nell'ambito del sub-procedimento relativo alla misura cautelare personale, fu emessa nei confronti dell'imputato dal G.i.p. distrettuale ordinanza di custodia in carcere, ma la Camera dei Deputati con deliberazione 10/12/2009 negò l'autorizzazione prevista dall'art. 4 della legge n. 140 del 20/6/2003. Venuto meno lo status di Parlamentare, Cosentino Nicola in data 15/3/2013 si costituì presso la Casa Circondariale di Napoli - Secondigliano. Con ordinanza 26/7/2013 questo Tribunale revocò la misura cautelare per sopravvenuta carenza di esigenze cautelari, ma il P.M. impugnò tale decisione e, all'esito della relativa procedura, la misura cautelare è stata ripristinata con atto notificato l'11/8/2014 ed è tuttora in esecuzione.

2. - Il P.M., tra l'altro, ha avanzato istanza per l'acquisizione, ai sensi dell'art. 270 c.p.p., ~~delle conversazioni intercettate nell'ambito del procedimento n. 48291/08 r.g. mod. 21 (ora n. 30547/10 a seguito di stralcio) della Procura della Repubblica di Roma e per la richiesta alla Camera dei Deputati, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 140 del 20/6/2003, dell'autorizzazione ad utilizzare quelle tra esse alle quali risulta aver preso parte l'imputato, all'epoca componente dell'Assemblea legislativa.~~

~~L'istanza è stata motivata sul rilievo che le conversazioni intercettate «evidenziano i legami tra l'imputato e Lombardi Pasquale - persona già facente parte del C.d.A. del Consorzio CE4 ... strumento societario utilizzato per la realizzazione degli interessi mafiosi, di cui al capo d'imputazione» e costituiscono «prova dell'esistenza di trame,~~

risalenti nel tempo ... tra Lombardi e Cosentino e dunque del controllo del Consorzio CE4 ... da parte dell'imputato»; inoltre, «danno conferma ... del coinvolgimento diretto dell'imputato, quale mandante e beneficiario, nel tentativo di "aggiustamento" della decisione della Corte di Cassazione successiva al ricorso immediato per cassazione avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del medesimo Cosentino», tentativo ritenuto dal P.M. istante «elemento indiziario a carico dell'imputato, idoneo a consolidare la piattaforma probatoria» e «a fungere da riscontro individualizzante delle chiamate in correità»; in ogni caso, le risultanze delle intercettazioni di cui trattasi, anche in relazione alla connessa vicenda relativa alla candidatura per la Presidenza della Regione Campania, costituiscono ad avviso del P.M. «prova della negativa personalità dell'imputato, *thema probandum* rilevante ex art. 133 c.p.».

3. - La Difesa del Cosentino si è opposta alla richiesta del P.M. rilevando che le risultanze delle intercettazioni disposte dall'A.G. di Roma non hanno attinenza con i temi oggetto del presente procedimento e, pertanto, la loro acquisizione non può ritenersi né utile, né tanto meno necessaria o indispensabile.

Una ulteriore obiezione era stata sollevata dalla Difesa del Cosentino sul rilievo che, non essendo stata richiesta dall'A.G. di Roma l'autorizzazione ai sensi dell'art. 6 L. 140/2003 e, conseguentemente, non essendo le intercettazioni in questione utilizzabili nel procedimento nell'ambito del quale erano state disposte, la loro utilizzazione in un diverso procedimento era comunque esclusa, dovendo ritenersi la richiesta di autorizzazione ex art. 6 L. 140/2003 di competenza esclusiva dell'A.G. che ha disposto le intercettazioni. Tale obiezione è da ritenersi comunque superata, in quanto nella seduta del 27/11/2013 la Camera dei Deputati, su conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni, ha accolto ai sensi dell'art. 6 L. 140/2003 la richiesta di cui all'ordinanza 12/4/2013 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma, emessa nell'ambito del menzionato procedimento n. 30547/10 R.G. Mod. 21, autorizzando l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in questione nei confronti del Cosentino Nicola.

4. - Il Collegio ritiene che la richiesta del P.M. sia meritevole di accoglimento in quanto: a) si tratta di prova non vietata dalla legge e non manifestamente superflua o irrilevante; b) ricorrono le condizioni previste dall'art. 270 c.p.p. per utilizzare i risultati

delle intercettazioni disposte nell'ambito del diverso procedimento; c) sussistono i presupposti per richiedere ai sensi dell'art. 6 della legge n. 140 del 20.6.2003 l'autorizzazione ad utilizzare le conversazioni telefoniche intercettate alle quali risulta aver preso parte l'imputato, all'epoca componente della Camera dei Deputati.


4.1 - Legittimità e non manifesta superfluità o irrilevanza della prova richiesta dal P.M.- Ai sensi degli artt. 190 e 495 del codice di rito, la parte ha diritto alla prova e il giudice deve ammetterla a semplice richiesta, potendo escludere unicamente le prove vietate dalla legge e quelle manifestamente superflue o irrilevanti.

Nel caso di specie non si tratta di prova vietata dalla legge, essendo al contrario espressamente prevista dal codice di rito (art. 270) l'utilizzazione dei risultati di intercettazioni eseguite nell'ambito di altri procedimenti, né può ritenersi che la prova sia manifestamente superflua o irrilevante.

A sostegno della sua richiesta il P.M. ha rilevato che le intercettazioni di cui trattasi evidenziano i rapporti tra il Cosentino e Pasquale Lombardi e, indubbiamente, tali rapporti non possono ritenersi estranei ai temi oggetto dell'imputazione, tenuto conto che il Lombardi fu componente del C.d.A. del Consorzio CE4.

Ma, a parte ciò, deve osservarsi che le risultanze delle intercettazioni di cui trattasi mettono in luce la condotta dell'imputato in un contesto comunque illecito, sebbene diverso da quello relativo alle vicende oggetto dell'imputazione, e, pertanto, non possono ritenersi manifestamente superflue o irrilevanti nell'ambito del presente procedimento, poiché offrono elementi di valutazione della personalità e della capacità a delinquere dell'imputato rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p.- Invero, secondo la previsione dell'art. 187 c.p.p., sono oggetto di prova anche "i fatti che si riferiscono ... alla determinazione della pena" e quindi, tra gli altri, "la condotta ... antecedente ... contemporanea o susseguente al reato", che ai sensi dell'art. 133 c.p. costituisce indice della capacità a delinquere dell'imputato di cui il giudice deve tener conto.

Orbene, il procedimento n. 48291/08 della Procura della Repubblica di Roma, ormai in fase dibattimentale salvo per la posizione di Dell'Utri Marcello, ha ad oggetto le illecite attività di *«un'associazione per delinquere, diretta a realizzare una serie indeterminata di delitti di corruzione, abuso di ufficio, illecito finanziamento, diffamazione e violenza privata; associazione caratterizzata inoltre dalla segretezza degli scopi, dell'attività e della composizione del sodalizio e volta altresì a condizionare il funzionamento di organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nonché di*



*apparati della pubblica amministrazione dello Stato e degli enti locali, con l'obiettivo di rafforzare sia la propria capacità di penetrazione negli apparati medesimi mediante il collocamento in posizioni di rilievo di persone a sé gradite, sia il proprio potere di influenza che la propria forza economico-finanziaria».*

In tale contesto, Cosentino Nicola è imputato dei delitti di diffamazione aggravata e tentata violenza privata ai danni di Caldoro Stefano in relazione alla vicenda relativa alla candidatura alla Presidenza della Regione Campania per le elezioni dell'anno 2010<sup>1</sup>. Con riferimento a tale vicenda l'ammissibilità della prova richiesta dal P.M. nei sensi sopra indicati appare conseguentemente evidente.

Ma, ad avviso del Collegio, elementi di valutazione rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p. si ricavano anche dalle intercettazioni che riguardano l'altra vicenda, che il P.M. indica come il «tentativo di aggiustamento» della decisione della Corte di Cassazione sul ricorso proposto dall'imputato avverso l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti il 7.11.2009, sebbene il Cosentino per tale vicenda non risulti imputato del delitto di corruzione in atti giudiziari, ascritto ai soli Lombardi Pasquale, Martino Arcangelo e Carbone Vincenzo<sup>2</sup>. Ed invero, effettivamente le intercettazioni rivelano le

<sup>1</sup> Le imputazioni sono formulate ai capi "K" ed "L" della richiesta di rinvio a giudizio del P.M. di Roma in data 30/12/2011: «Carboni Flavio, Martino, Lombardi, Sica, Cosentino: K) del delitto di cui agli artt. 61 n. 2, 110, 595 c. 3 c.p. perché, in concorso previo accordo fra loro, al fine di commettere il delitto di cui al capo che segue, offendevano la reputazione di Caldoro Stefano, candidato alla carica di presidente della Regione Campania, diffondendo a mezzo internet false notizie di contenuto diffamatorio; in particolare, facevano pubblicare sul blog [www.campaniaelezioni.altervista.org](http://www.campaniaelezioni.altervista.org), in data 9 febbraio 2010, un articolo, dal titolo "Un Marrasso in pectore: le passioni strane di Caldoro", nel quale si riferiva della frequentazione di transessuali da parte di Caldoro e, in data 10 febbraio 2010, un ulteriore articolo dal titolo "Peatito di camorra accusa: nel '99 stringemmo patto con Caldoro", in cui si riferiva di accordi fra Caldoro ed esponenti della criminalità organizzata campana. Fatti commessi a mezzo internet nell'intero territorio nazionale nei giorni 9 e 10 febbraio 2010. *Quersela* in data 11.2.2010.

Carboni Flavio, Martino, Lombardi, Sica, Cosentino: L) del delitto di cui agli artt. 110, 56, 610 c.p. perché, in concorso previo accordo fra loro, facendo pervenire in Roma ai responsabili del PdL, e quindi pubblicando, con le modalità indicate al capo che precede, le false notizie descritte sub K, commettevano atti idonei e diretti in modo non equivoco a costringere Caldoro Stefano a rinunciare alla propria candidatura e i responsabili del PdL a sostituirla con quella di altra persona, a loro gradita, senza riuscire nell'intento per cause indipendenti dalla loro volontà. Fatto commesso in Roma nei mesi di gennaio e febbraio 2010.»

<sup>2</sup> L'imputazione è formulata al capo "J" della richiesta di rinvio a giudizio del P.M. di Roma in data 30/12/2011: «Carbone Vincenzo, Lombardi, Martino: J) del delitto di cui agli artt. 110, 319 ter, 321 c.p. perché Carbone, quale primo presidente della Corte di cassazione, accettava la promessa che Lombardi Pasquale, in accordo con Martino, gli faceva di futuri incarichi da ricoprire nel tempo del suo collocamento a riposo (previsto a far data dalla 13/7/2010), incarichi che lo stesso Carbone sollecitava e in vista dei quali Lombardi si adoperava presso terzi, quale contraccambio di informazioni e di un favorevole intervento del presidente Carbone sulla trattazione di cause pendenti davanti alla Corte di cassazione; in particolare:

- il giudizio tributario Mondadori / Agenzia delle Entrate, già pendente dinanzi alla Sezione tributario, di cui veniva deciso, su disposizione di Carbone, il rinvio davanti alle Sezioni Unite, e ciò allo scopo di favorire la società Mondadori, procrastinando la decisione della causa in violazione dei doveri di imparzialità;

sollecitazioni del Cosentino affinché Lombardi Pasquale, avvalendosi delle sue conoscenze presso la Corte di Cassazione, ottenga «un giudizio accelerato» (conversazione n. 9015 del 28/11/09, ore 13.14, e segg.) e favorevole (conversazione n. 13969 intercettata il 27/1/10 alle ore 20.18, vale a dire la sera prima dell'udienza di discussione del ricorso: «...Lombardi - Presidente mi avete chiamato? Presidente Carbone - E sì: per dirti che si va lo stesso con velocità. Ecco, è tutto a posto. Va bene... Quel rinvio che ti avevo detto ... Quel rinvio che ti avevo detto non si fa più...»); conversazione n. 14023 del 27/1/10, ore 20.58: «...Lombardi - ... sono stato chiamato una mezz'ora fa... ...che domani si fa quella cosa. Cosentino - Ah, va bene, va bene... Va bene. Che ha detto? Che ...? Va bene, ma ... Lombardi - Non dovremmo andare male. Speriamo in bene. Cosentino - Va bene. ... Va bene. ... E vedi un poco che cosa puoi fare, ja'. Vedi un poco, Pasqualino... ...Diamoci un'altra bottarella, dai. Lombardi - Quello mi ha chiamato cinque minuti... un quarto d'ora fa. Ha chiamato lui a me. Cosentino - Bene. Bene. Lombardi - E mi ha detto pure questo fatto. Tutto a posto. Eh! Per dirmi "tutto a posto", non credo che sia stronzo, no? ...»).

4.2 - Sussistenza delle condizioni previste dall'art. 270 c.p.p. per utilizzare i risultati delle intercettazioni disposte nell'ambito di diverso procedimento. L'art. 270 del codice di rito subordina l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni disposte in altri procedimenti alla condizione che detti risultati siano "indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza".

Nella specie indubbiamente ricorre il presupposto del titolo di reato, essendo il Cosentino imputato di concorso esterno in associazione mafiosa, delitto per il quale l'arresto in flagranza è obbligatorio. Né rileva che i risultati delle intercettazioni disposte nel diverso procedimento non siano specificamente attinenti ai fatti che, secondo l'accusa, concretano il concorso esterno dell'imputato nell'associazione mafiosa; poiché secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, perfettamente coerente con la previsione del già richiamato art. 187 c.p.p., l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni disposte in altro procedimento è ammissibile non solo quando detti risultati attengano propriamente al fatto-reato, ma

- il procedimento relativo al ricorso presentato nell'interesse di Cosentino Nicola contro la misura cautelare emessa nei suoi confronti dal Gip del Tribunale di Napoli (di cui Lombardi, Martino Arcangelo e lo stesso Cosentino auspicavano la fissazione sollecita), procedimento la cui rapida fissazione veniva disposta dopo il deposito (suggerito da Carbone a Lombardi) di una rinuncia ai termini di preavviso e dei cui tempi di trattazione Carbone teneva informato Lombardi, in violazione dei doveri di riservatezza. Fatti commessi in Roma nel periodo compreso fra il settembre 2009 il gennaio 2010».

anche quando riguardino, tra gli altri, i fatti relativi alla determinazione della pena (Cass. Sez. II, n. 2809 del 25/11/05 dep. 24/1/06, m. 233365; Cass. Sez. VI, n. 33968 del 27/5/05 dep. 22/9/05, m. 232047; Cass. Sez. VI, n. 5363 del 26/3/96 dep. 28/5/96, m. 205075).

Quanto all'ulteriore presupposto della indispensabilità della prova, esso va inteso nel senso che la prova non può essere altrimenti acquisita se non utilizzando le intercettazioni di cui trattasi. Ciò deve ritenersi nel caso di specie, avuto riguardo alle concrete risultanze delle intercettazioni che hanno rivelato fatti in precedenza del tutto ignoti all'A.G.-

Sicché, in definitiva, non v'è dubbio che nel caso di specie l'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni disposte nell'ambito del procedimento n. 48291/08 r.g. mod. 21 della Procura della Repubblica di Roma debba ritenersi legittima quanto meno al fine di accertare la condotta dell'imputato, che ai sensi dell'art. 133 c.p. costituisce indice della capacità a delinquere dell'imputato di cui il giudice deve tener conto.

4.3 - Sussistenza dei presupposti di cui all'art. 6 della legge n. 140 del 20.6.2003. Trattandosi di intercettazioni nelle quali, in ipotesi, è stato occasionalmente coinvolto l'imputato, all'epoca Parlamentare della Repubblica, trova applicazione l'art. 6 della legge n. 140 del 20.6.2003, secondo cui la richiesta di autorizzazione della Camera cui l'imputato apparteneva al momento in cui le intercettazioni furono eseguite presuppone che l'utilizzazione delle intercettazioni sia ritenuta "necessaria" ai fini di prova. Come si desume dal significato letterale del termine, il presupposto della "necessità" del mezzo di prova rappresenta un *minus* rispetto a quello della "indispensabilità" di cui all'art. 270 c.p.p. e, pertanto, è da ritenersi senz'altro ricorrente nei sensi sopra indicati.

Quanto alla natura casuale delle intercettazioni di cui trattasi, meritano piena adesione i rilievi e le considerazioni dell'A.G. di Roma, già ritenuti fondati dalla Camera dei Deputati con la menzionata deliberazione del 27/11/2013.

Invero, la questione relativa alla natura *casuale* o *indiretta* delle intercettazioni di cui trattasi è stata molto dibattuta nell'ambito del procedimento romano, sia in sede di riesame delle misure cautelari, sia in sede di esame dell'istanza del P.M. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 140 del 20/6/2003. Il Giudice dell'udienza preliminare con ordinanza 26/7/2012 (poi allegata alla richiesta inoltrata al Parlamento ai fini dell'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni), dopo aver ampiamente illustrato la disciplina in materia di intercettazioni coinvolgenti parlamentari alla luce

delle sentenze della Corte Costituzionale, respinse le eccezioni sollevate dalle difese degli imputati circa la pretesa natura "indiretta" delle intercettazioni, in proposito osservando, per quanto qui interessa:

«...va ribadito che la valutazione circa la qualificazione della natura delle attività di intercettazione va strettamente ancorata alla situazione ed al contesto investigativo emergente al momento della emissione del relativo decreto autorizzativo o di proroga, rispetto al quale - in ossequio ai criteri enucleati dalla Consulta - occorre verificare: se emergeva, allora, la "probabilità che l'indagato intercettato comunichi in futuro con un parlamentare e la volontà della autorità giudiziaria, al momento in cui vennero autorizzate le captazioni, di utilizzare pretestuosamente le intercettazioni a carico di terzi per svolgere indagini su un parlamentare, in violazione dell'art. 4 legge 140/2003"; se e quando siano emersi indizi di reità a carico dei parlamentari e, in tal caso, se possa ritenersi obiettivamente verificato quel mutamento di obiettivi nell'A.G. per cui il parlamentare è divenuto il destinatario effettivo dell'attività d'indagine, che imponeva la previa autorizzazione della Camera di appartenenza per proseguire nelle attività di ascolto.

Come correttamente rilevava il Giudice del riesame nell'ordinanza del 2.11.2010, tale verifica va rigorosamente ancorata a criteri sostanziali come il destinatario effettivo dell'attività di indagine, prestando particolare attenzione al momento in cui le intercettazioni sono state disposte rispetto ai fatti ipotizzati a carico del soggetto sottoposto alle attività di captazione in relazione all'insorgenza di indizi di reato a carico del parlamentare; solo in tal modo potendosi contemperare il diritto/dovere di svolgere indagini a carico di soggetti indagati, anche se costoro hanno rapporti con parlamentari, con il divieto di effettuare indagini a carico di parlamentari senza la previa autorizzazione della Camera di appartenenza, attraverso il mezzo delle intercettazioni telefoniche, pretestuosamente captando le utenze in uso a terzi legati a parlamentari.

In via generale certamente tali criteri di verifica sostanziale possono non coincidere con quello, formale, del momento in cui il PM ha proceduto all'iscrizione dei parlamentari nell'apposito Registro degli indagati.

Vedremo però che nella specifica vicenda processuale non vi è stata alcuna violazione delle regole formali che presiedono l'iscrizione di un nominativo nel registro degli indagati.

Invero, l'esame di parte significativa delle informative redatte dalle polizia giudiziaria e delle conversazioni intercettate, ivi comprese quelle espressamente citate dalle Difese, mostrano come l'attribuzione della natura indiretta delle intercettazioni muova, da parte dei difensori, ed è in realtà inficiata da evidenti errori di prospettiva e di ricostruzione del fatto, in quanto fa

dipendere la natura casuale o meno delle intercettazioni da una ricostruzione e valutazione dei fatti condotta *ex post* e non basata - come deve essere - sugli elementi e dati di conoscenza che si ricavano obiettivamente dagli atti di indagine considerati *ex ante*, cioè in base agli elementi che si conoscevano al momento in cui l'intercettazione è stata disposta e prorogata.

La tesi difensiva muove, anzi, da un concetto di intercettazione indiretta assai esteso e non conforme ai parametri costituzionali secondo l'interpretazione della stessa Consulta, arrivando a sostenere che a paralizzare le attività di intercettazione sarebbe sufficiente un generico sospetto, la mera possibilità che una semplice ipotesi investigativa possa essere rivolta anche alla figura di un parlamentare e divenire qualcosa di più che una semplice ipotesi investigativa, unita alla probabilità di ulteriori colloqui tra il soggetto sottoposto alle attività di captazione ed il parlamentare, per bloccare le attività di intercettazione per la richiesta di autorizzazione alla Camera ex art. 4 della legge 140/2003.

Giova ripetere che la stessa Corte Cost. ha escluso che così sia col richiedere la verifica che il parlamentare sia, proprio lui, il bersaglio dell'attività di captazione al momento in cui l'intercettazione è stata disposta e prorogata.

Veniamo allora alla disamina delle specifiche conversazioni coinvolgenti i parlamentari.

In ordine alla posizione dell'On. Cosentino, si rinvengono al fascicolo all'incirca 75 conversazioni registrate nel periodo dal 24 settembre 2009 al 14 gennaio 2010, aventi ad oggetto la vicenda della candidatura del parlamentare a Governatore della Regione Campania e quella, strettamente connessa, delle sorti del titolo cautelare avverso il quale era ricorso in Cassazione.

È evidente che dall'accoglimento del ricorso e, quindi, dall'annullamento del titolo cautelare, dipendeva in modo rilevante la possibilità che l'On. Cosentino venisse candidato come Governatore, il che spiega sia le conversazioni in cui il parlamentare si limitava, peraltro, a chiedere al Lombardi se fosse possibile ottenere un'anticipazione della data di trattazione del ricorso (si vedano in proposito le conversazioni del 28.11.2009 e 4.1.2010 di cui ai progr. 9015-12087 RIT 3276/09); sia la consegna al Lombardi, a tal fine, di copia del ricorso; sia la comunicazione ricevuta dal Lombardi che la possibilità di ottenere un'anticipazione dell'udienza di trattazione del ricorso era subordinata a che i suoi legali rinunciassero ai termini per motivi elettorali (v. conversazione di cui al progr. 12323, RIT 3276/09).

Il ricorso è stato poi rigettato dalla Corte di Cassazione.

Le altre interlocuzioni dell'onorevole Cosentino sono con il Martino e riguardavano la scelta del candidato del PDL per la Regione Campania.

Non solo, come rilevato dal PM e dal Giudice del riesame nel provvedimento più volte citato, l'unico aspetto di rilevanza penale della vicenda, secondo l'impianto accusatorio, è costituito dalla campagna diffamatoria portata avanti contro l'On. Caldoro; ma il coinvolgimento dell'On. Cosentino si profilerà solo dopo l'acquisizione, da parte dell'organo investigativo, del contenuto del blog pubblicato il 9.2.2010 che consentiva di verificare la corrispondenza dei dati riportati nel blog stesso con quelli forniti da Cosentino al Martino in un precedente colloquio (del 18.1.2010), il cui contenuto, da solo, non lasciava obiettivamente operare alcun collegamento con la vicenda che si assume diffamatoria in danno dell'On. Caldoro secondo l'accusa. È solo dopo l'uscita del blog che si è potuto, cioè, verificare che i dati riferiti nel colloquio col Martino non erano altro che i luoghi in cui l'On. Caldoro avrebbe avuto incontri con transessuali secondo il blog medesimo.

Nessun elemento significativo si poteva ricavare dal contenuto di altri colloqui registrati con i soggetti indagati le cui utenze erano sottoposte ad intercettazione, ad esempio Martino o Lombardi, neanche per verità collegamenti di natura amicale che, anzi, il parlamentare mostrava disprezzo verso Lombardi e, a loro volta, Lombardi e Martino sembravano "appoggiarlo" solo per finalità strettamente egoistiche e personali.

Insomma, al momento dell'emissione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni di interesse, l'unico dato che obiettivamente emergeva dalle indagini era l'interessamento dell'On. Cosentino alle candidature per la Regione Campania, il che era del tutto normale oltre che lecito dal momento che egli era uno dei possibili candidati oltre che coordinatore regionale per il Partito (PDL).

A prescindere da valutazioni di merito circa la fondatezza delle accuse, sulla vicenda, peraltro, l'organo investigativo si sofferma solo nel momento in cui si comincia a delineare l'ipotesi di reato associativo e, soprattutto, dopo che, a partire dal dicembre 2009, emergono i contatti fra Lombardi ed il primo presidente della Corte di cassazione relativi al ricorso presentato nell'interesse dell'On. Cosentino, come si ricava agevolmente dall'informativa del 15.12.2010; e soltanto dopo l'esame delle trascrizioni delle conversazioni del parlamentare di cui all'informativa 18.6.2010 si lascia ipotizzare un ruolo del parlamentare nella vicenda diffamatoria in danno dell'On. Caldoro di cui alla contestazione.

Insomma, nel momento in cui dagli elementi di fatto e dati riferiti nelle informative, alla stregua del tenore dei colloqui, si sono venuti delineando indizi di reità nei confronti dell'On. Cosentino casualmente intercettato, il PM ha proceduto a regolare l'iscrizione nell'apposito Registro degli indagati.

Anche questo dato è riscontrabile dagli atti processuali: l'On. Cosentino risulta iscritto per l'ipotesi associativa di cui all'art.416 c.p. in data 12.7.2010 perché in quel momento sono emerse conversazioni apprezzabili in un'ottica accusatoria, riportate in particolare nell'informativa del 17.6.2010...

... [omessi i passi dell'ordinanza che riguardano le posizioni dell'On. Verdini e del Sen. Dell'Utri]

Alla luce delle argomentazioni svolte, le attività di intercettazione risultano regolarmente e correttamente autorizzate sino al dicembre 2009 per i soli reati di riciclaggio e corruzione ipotizzati dal PM nei confronti del Carboni e degli altri indagati comuni.

I dati di conoscenza ed in particolare l'accertamento dell'esistenza e della natura dei rapporti fra Carboni e l'On. Verdini di cui alle informative del 26 ottobre e 2 novembre 2009 portavano all'iscrizione del parlamentare il 4.11.2009.

A seguito dell'acquisizione degli elementi riferiti nell'informativa dell'11.12.2009, si poteva obiettivamente ipotizzare da parte dell'organo inquirente la fattispecie associativa di cui all'art.416 c.p. nei confronti degli (allora) indagati Carboni, Lombardi e Martino; e sulla scorta delle nuove emergenze evidenziate nell'informativa del 17.6.2010 alla cui lettura si rinvia (in specie, il tenore di alcune conversazioni su utenze degli indagati sottoposti alle attività intercettive), si lasciava ipotizzare concretamente la fattispecie associativa nei confronti dell'On. Cosentino, perciò iscritto nel registro degli indagati il 12.7.2010.

Con gli ulteriori dati di conoscenza riferiti nell'informativa del 16.6.2010 e, soprattutto, attraverso l'informativa del 21.6.2010, la quale offriva per la prima volta una valutazione organica unitaria del complessivo e cospicuo materiale acquisito nel corso delle indagini, rapportato alle trascrizioni di numerose conversazioni, si lasciavano apprezzare, almeno nella prospettiva accusatoria, elementi per ipotizzare l'associazione segreta nei confronti di Carboni, Lombardi, Martino e del Sen. Dell'Utri come dell'On. Verdini, perciò iscritti nel registro degli indagati.

~~—A prescindere, si ripete, da ogni valutazione di merito circa la fondatezza delle accuse, il contenuto delle informative (anche di quelle espressamente indicate dalle Difese), raffrontate a quanto emergeva allora e con la progressiva acquisizione degli elementi di fatto e dati di conoscenza offerti dal tenore dei colloqui intercettati e dalle concomitanti attività di verifica svolte dall'organo investigativo, dimostrano: anzitutto la piena attinenza delle conversazioni captate alle ipotesi di reato per cui per cui si procedeva nei confronti degli indagati "comuni" al momento dell'emissione dei relativi decreti autorizzativi e di proroga, ossia Carboni, Martino e Lombardi e coloro che ad essi apparivano strettamente legati, come Tomassetti, Farris,~~

Cossu, Piga, Sica, Cosmi, Ragni, Alberani, Porcellini e Piana; tutti soggetti indagati che, si ripete, non risulta abbiano avuto contatti con i parlamentari Verdini, Cosentino e Dell'Utri; in secondo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dalle Difese e sempre secondo un giudizio condotto *ex ante* (con riferimento al momento dell'emissione dei decreti autorizzativi e di proroga delle attività di ascolto) che Carboni, Martino e Lombardi avevano sì contatti e rapporti con alcuni parlamentari, tra cui Dell'Utri, ma la natura ed entità di tali rapporti alla stregua del tenore delle conversazioni intercettate, non valeva allora ad indicarli come *abituali interlocutori* del parlamentare nel significato assunto dalla Consulta nelle decisioni sopra illustrate, né tali rapporti erano o quantomeno apparivano allora obiettivamente correlati alle ipotesi di reato emergenti nei confronti degli indagati "comuni" per cui si stavano svolgendo le indagini.

Si vuol dire che nessuno dei parlamentari era il vero *bersaglio* delle investigazioni e, quindi, delle disposte attività captative (v. sopra, decisioni della Corte Cost.), ma era solo uno dei possibili interlocutori del soggetto indagato monitorato, in relazione a convergenza di interessi che non rivelavano elementi indiziali a carico dei parlamentari.

Una riprova indiretta in tal senso è offerta dal dato che non è stata richiesta alcuna attività di intercettazione su utenze che pure risultavano allora in uso a soggetti che avevano rapporti con gli indagati e, soprattutto, con i parlamentari, anzi che erano a questi ultimi più vicini, come si ricava agevolmente dalla lettura di numerose conversazioni captate nell'ambito di vicende come l'affare eolico e le operazioni di finanziamento fra Carboni ed imprenditori del forlivese, la vicenda delle asserite interferenze sulla Consulta o sul CSM e, ancora, quella relativa alla candidatura dell'On. Caldoro.

Sul punto, non sembra che il provvedimento del Giudice del riesame meriti le critiche dei difensori laddove argomenta che le conversazioni con i parlamentari apparivano in quel momento comunque scollegate da rapporti formali ed inquadrabili piuttosto - per contenuto, assenza di abitualità e di consuetudine di frequentazione - nell'ambito delle conoscenze personali, anche amicali, del soggetto indagato regolarmente sottoposto alle intercettazioni; e che quei contatti si sono attivati in relazione ad improvvisi e svariati interessi, anche convergenti, di cui gli interlocutori discutono nei colloqui, come è dimostrato anche dal fatto che le interlocuzioni con i parlamentari si sono comunque svolte ed esaurite in un arco temporale ben circoscritto.

È la stessa Consulta a chiarire nelle decisioni sopra illustrate che "non può, giungersi ad ipotizzare addirittura una presunzione assoluta del carattere 'indiretto' dell'intercettazione (tale da far sorgere sempre l'esigenza dell'autorizzazione preventiva), basata sulla elevata

possibilità che le intercettazioni, disposte in un procedimento che riguarda (anche) il parlamentare, finiscano comunque per captarne le comunicazioni, ove pure il contraffo venga materialmente effettuata su altri soggetti" (sent. 114/2010); che neanche la circostanza che il parlamentare sia già raggiunto da indizi di reità (come la natura abituale dei colloqui con il terzo intercettato) fa sorgere automaticamente tale obbligo, ma rende solo più forte "il sospetto dell'elusione della garanzia" (sent. 114/2010), non potendosi in tali ipotesi "trascurare l'eventualità che intervenga, nell'autorità giudiziaria, un mutamento di obiettivi" (sent. 113/2010) si da rendere necessaria una verifica dell'occasionalità delle intercettazioni "particolarmente stringente" (sent. 113/2010).

In tale ottica, rimane soggetta ad autorizzazione preventiva della Camera, ai sensi dell'art. 4 della legge 140, quell'intercettazione che solo in apparenza e strumentalmente colpisca un soggetto terzo che fa da sorta di "specchietto per le allodole", ma miri, nella realtà, a captare le conversazioni del parlamentare, individuato in anticipo come vero bersaglio delle operazioni tecniche secondo i parametri indicati dalla Consulta (nei termini e con limiti di cui si è detto) e sulla base degli altri eventuali elementi che la situazione specifica può evidenziare, valutati unitariamente.

Negli altri casi, in cui sussistono concreti e validi elementi che legittimano l'intercettazione nei confronti del terzo non parlamentare e in cui il terzo sia e rimanga il vero bersaglio dell'indagine, la presenza di contatti col parlamentare, ancorché prevedibili e ripetuti, non può portare alla paralisi delle attività di captazione ovvero, rivelandone l'esistenza, privarle di fatto di ogni utilità per l'accertamento di fatti-reato rispetto ad indagati "comuni", la tutela del parlamentare essendo in questi casi pienamente assicurata dalla necessità dell'autorizzazione successiva ex art. 6 legge 140/2003 per l'utilizzazione dei risultati delle attività di ascolto.


Ad accogliere l'impostazione difensiva, come si è detto, dovrebbero ritenersi indirette tutte le conversazioni intercettate nei confronti di soggetti che abbiano comunque e per qualunque ragione rapporti ricorrenti con parlamentari, il che è in contrasto con la normativa (legge 140/2003) e l'interpretazione della Corte Cost., portando ad una dilatazione eccessiva del concetto di intercettazioni indirette non conforme al dettato costituzionale ed alla logica "funzionalista" sottesa alle immunità *ad acta* di cui all'art. 68, commi 2 e 3, Cost., secondo cui la caratteristica derogatoria delle immunità rispetto allo *status* comune ne implica una lettura strettamente legata all'obiettivo di preservare l'esercizio del mandato parlamentare da possibili abusi del potere giudiziario (vedi sopra).

...

La lettura delle decisioni 390 del 2007, 113 e 114 del 2010 (v. sopra) evidenzia ... l'eguale attenzione che la Corte Cost. ha rivolto, da un lato al pericolo che un'intercettazione solo formalmente diretta a soggetti non parlamentari possa tradursi in un'elusione delle prerogative costituzionali; dall'altra, al concreto rischio di un'indebita dilatazione dell'ambito applicativo dell'art.4 legge 140/2003 che, da strumento di salvaguardia delle funzioni parlamentari, potrebbe trasformarsi in un privilegio paradossale per coloro che, non parlamentari, si trovasse a intrattenere colloqui con membri delle Camere, il che, oltre ad essere contrario alla lettera della norma, finirebbe per introdurre - come si legge testualmente nella sentenza n. 390 del 2007 - *"una limitazione all'attività di indagine che può apparire di dubbio fondamento razionale specie quando il procedimento concerna numerosi fatti e soggetti (la circostanza che uno solo fra gli indagati abbia la qualità di deputato o senatore paralizzerebbe il mezzo di ricerca della prova nei confronti di tutti)"*.

Tali principi sono stati di nuovo ribaditi in una recente decisione della Consulta dichiarativa della inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art.6, commi 2, 3, 4 e 6 della legge 140/2003 sollevata in riferimento agli artt. 3, comma 1, 68 comma 3, 102 e 104 comma 1, Cost. (Corte Costituzionale, 19/5/2011, n. 171).

Quel che più interessa rilevare è come la Consulta, in ogni occasione ed anche da ultimo, non si è fermata a considerare i parametri costituzionali posti alla base della rimessa questione, ma si è spinta oltre sino a «riperimetrare» la portata precettiva dello stesso art. 68 Cost. Partendo dal presupposto che i destinatari della tutela costituzionale non sono i parlamentari *uti singuli* ma le Assemblee nel loro complesso, di cui si intende preservare la funzionalità e l'autonomia decisionale (oltre che l'integrità di composizione, nel caso delle misure *de libertate*) rispetto a indebite invadenze del potere giudiziario, che potrebbe così incidere sullo svolgimento del mandato elettivo e divenire fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione dell'attività politica; sancendo che, di conseguenza, la distruzione dei verbali e delle registrazioni ovvero la loro inutilizzabilità assoluta si pone in aperta violazione con il principio di parità di trattamento dinanzi alla giurisdizione, in quanto si finisce per accordare al parlamentare una garanzia ulteriore rispetto alla griglia dell'art. 68 Cost., che per l'ampiezza della sua previsione e delle sue conseguenze finiva col travolgere ogni interesse contrario; ribadendo che le disposizioni che sanciscono immunità e prerogative della funzione parlamentare, in deroga al principio di parità di trattamento dinanzi alla giurisdizione, non possono essere interpretate estensivamente (tutto ciò insieme alla considerazione, affatto secondaria, che l'intervento della Consulta ha scongiurato il pericolo che si potesse eliminare, ad ogni effetto, dal panorama processuale una prova legittimamente formata, anche quando



coinvolga terzi che solo occasionalmente hanno interloquito col parlamentare); ebbene, in questo percorso è evidente lo sforzo compiuto dalla Corte Cost., in una logica rigorosamente "funzionalista" degli effetti dell'immunità *ad acta* di cui all'art. 68 co. 2 e 3 Cost., di fornire una interpretazione della deroga delle immunità rispetto allo *status* comune rigorosamente e strettamente finalizzata all'obiettivo di preservare l'esercizio del mandato parlamentare da possibili abusi, distorsioni del potere giudiziario, tale da renderla quantomeno compatibile con il principio di parità di trattamento dei cittadini dinanzi alla giurisdizione che si pone "alle origini dello Stato di diritto" posto che la stessa Consulta ha escluso che la disciplina di cui all'art. 6 della legge 140 sia costituzionalmente imposta dal precetto costituzionale di cui all'art. 68 Cost. (vedi sopra).

In tale ottica, ritiene questo Giudice che nella specifica vicenda processuale l'interpretazione che si è accolta e seguita ai fini della qualificazione della natura *casuale* delle conversazioni intercettate su utenze di terzi indagati in cui figurano i parlamentari, sia quella non solo conforme all'interpretazione e criteri enucleati dalla Consulta, ma altresì l'interpretazione "costituzionalmente consentita" per adoperare l'espressione della Corte Cost. (v. decisione n.390 del 2007).

L'insieme delle argomentazioni fin qui esposte comporta il rigetto delle eccezioni difensive...».

La riportata ordinanza 26/7/2012 fu allegata alla richiesta di autorizzazione all'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni inoltrata al Parlamento dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma in data 12/4/2013.

La Giunta per le autorizzazioni della Camera dei Deputati nella seduta del 7/11/2013, a larga maggioranza, respinse la proposta dell'originario relatore On. Costa di autorizzare nei confronti di Nicola Cosentino, all'epoca dei fatti componente dell'Assemblea legislativa, l'utilizzazione delle sole intercettazioni eseguite fino alla data del 24/1/2010 e approvò la proposta del nuovo relatore On. Amoddio di pieno ~~accoglimento della richiesta dell'A.G. romana.~~ In data 26/11/2013 l'On. Amoddio presentò alla Presidenza della Camera la propria relazione che fu approvata dall'Assemblea nella seduta del 27/11/2013.

Così come previsto dall'art. 6 L. 140/2003, va disposta l'allegazione alla presente ordinanza della richiesta del P.M., degli atti relativi alle intercettazioni, delle fonoregistrazioni e della relativa trascrizione, redatta sulla base della espletata perizia e delle indicazioni del P.M. circa l'identità dei conversanti. Va altresì disposta

di

A

l'allegazione degli atti relativi alla precedente richiesta del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma.

**P. Q. M.**

Il Tribunale, letto l'art. 6 della legge n. 140 del 20 giugno 2003, chiede che la Camera dei Deputati voglia autorizzare l'utilizzazione processuale delle intercettazioni indicate dal P.M., eseguite nell'ambito del procedimento n. 48291/08 R.G. Mod. 21 (ora n. 30547/10 a seguito di stralcio) della Procura della Repubblica di Roma, alle quali risulta aver preso parte l'imputato Cosentino Nicola, all'epoca Componente dell'Assemblea legislativa.

Dispone l'allegazione alla presente ordinanza della richiesta del P.M., degli atti relativi alle intercettazioni, delle fonoregistrazioni e della relativa trascrizione, redatta sulla base della espletata perizia e delle indicazioni del P.M. circa l'identità dei conversanti, nonché l'allegazione degli atti relativi alla precedente richiesta del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

S. Maria C. V., 28 maggio 2015

I GIUDICI  


IL PRESIDENTE  


V° DEPOSITATO IN UDIENZA  
S. Maria C. V. 28/5/2015

IL CANCELLIERE  
dott.ssa Annalisa FERRUCCI  


€ 2,00



\*170040005810\*